

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE FOLKLORISTICA TRADIZIONI POPOLARI "MASCHERA A GATTU E MAIMONE- SARULE"



ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia una Associazione denominata: **"Associazione Folcloristica Tradizioni Popolari - Maschera a Gattu e Maimone"**, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede legale in via San Bernardino sn (ex CRES), nel Comune di Sarule (NU) Il trasferimento della sede legale, se effettuato all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle disposizioni dettate dal Codice Civile e dai principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 3 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS in particolare indicato al punto i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; l'associazione potrà svolgere anche attività diverse ai sensi dell'art 6 del CTS, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e svolte secondo i criteri e i limiti dettati dall'apposito Decreto Ministeriale e dalle sue successive modifiche e integrazioni; l'individuazione di tali attività è di competenza del consiglio direttivo.* L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è un centro permanente di vita associativa a carattere Volontario e democratico, finalizzato a valorizzare il patrimonio culturale, folcloristico, storico locale, a svolgere attività di ricerca, e studio nel settore della musica popolare, nella danza, nel canto, negli usi e costumi e tradizioni del paese di Sarule. Organizza incontri, manifestazioni ed attività di ballo, sfilate, convegni, rassegne mostre, attività divulgative ed informative aventi per tema la cultura musicale e le tradizioni popolari locali. Le attività sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'associazione opera nel territorio della Regione Sardegna.

ART. 4 – (Soci: Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

L'ammissione all'associazione di nuovi associati e la relativa procedura sono ispirati ai principi di non discriminazione e coerenti con le finalità perseguite così da rendere possibile un effettiva partecipazione così come previsto dall'art 21 del CTS. I criteri per l'ammissione degli associati e la relativa procedura sono non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con l'attività di interesse generale svolta. Non vi sono limitazioni a causa di condizioni economiche o discriminazioni di qualsiasi natura così come previsto dall'art. 35 c.2 del cts.

L'ammissione a socio è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 5 - (Soci: Diritti e doveri)

I soci dell'organizzazione sono eguali e hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea.
- Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 6 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 7 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio Direttivo,
- l'Organo di controllo, Il Revisore dei conti laddove eletto in base alle previsioni degli art. 30 e 31 cts

ART. 8 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, modifica dell'atto costitutivo e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso rispetto alla prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti come previsto dall'art.21 c.c; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 11 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 - (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il consiglio direttivo è composto da numero 5 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. La nomina dei non eletti verrà ratificata alla prima assemblea utile. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive dell'assemblea per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea:

- amministra l'associazione,
- *individua le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale che l'associazione può svolgere,*
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non

sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione

ART. 13 - (Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, dotato di potere di rappresentanza e di firma sociale compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.14 - (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente alla tenuta del libro.

ART. 15 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni con amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 56 cts;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 17 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 18 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

lo scioglimento dell'associazione viene deciso con le modalità e maggioranze previste dall'art 10. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ART.19 – (Denominazione associazione di promozione sociale)

La denominazione dell'associazione sarà integrata con la locuzione "associazione di promozione sociale" (APS) e Ente del Terzo settore successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel registro unico nazionale del terzo settore (Runts). A seguito della predetta iscrizione l'associazione assume la seguente denominazione **ASSOCIAZIONE FOLKLORISTICA TRADIZIONI POPOLARI 𐀓 ASCHERA A GATTU E MAIMONE- SARULE – APS –ETS**. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto registro.

ART.20 - (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia in particolare al D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo settore", al Codice civile laddove compatibile, e alle loro eventuali variazioni.

Vere Pier

Lola Androsina

Lola Marie Lucie

Sandro Mando

Cher Peola



DIREZIONE PROVINCIALE DI: NUORO

UFFICIO TERRITORIALE DI: NUORO

Registrazione di Atto Privato

Il 08/08/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TWH, serie 3, numero 907

data di stipula: 30/07/2025

ident.vo telematico: TWH25L000907000WE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 93024370913

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93024370913				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 64,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24